

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 115

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

FRANCO BONFERRONI

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 110, 319, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 9 aprile 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 9 aprile 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Milano, 5 aprile 1993

1. Premessa

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92, 522/93, 706/93 ed in altri connessi e collegati è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni della disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di

somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici e riferibili alla gestione di Enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale controllato da Enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

È stato in particolare accertato che, nell'area milanese, in tutti i settori sottoposti ad indagine la gestione di numerosi enti pubblici e di società a partecipazione pubblica (P.A.T., I.P.A.B., M.M., A.T.M., S.E.A., A.E.M., A.M.S.A.) era caratterizzata dalla percezione di ingenti somme di denaro al fine di manipolare le gare attraverso le quali venivano assegnati i lavori, alleggerire i controlli sulla loro esecuzione, prevenire intralci nella loro gestione, evitare gravosi ritardi nei pagamenti da parte degli enti.

Tali somme solo in parte - e non sempre - venivano trattenute da coloro che le avevano richieste o comunque ricevute, più spesso venivano a loro volta versate ad esponenti politici i quali, ricoprivano o meno cariche pubbliche, avevano o avrebbero successivamente svolto quanto meno una funzione di garanzia (direttamente ovvero attraverso la loro influenza su chi le cariche pubbliche ricopriva) in ordine alla vincita della gara, alla favorevole gestione del contratto, alla tempestività dei pagamenti e così via.

Nel prosieguo delle indagini sono via via emersi reati connessi, non più circoscritti alla sola area milanese, bensì riferibili ad appalti pubblici (e più in generale a rapporti con la pubblica Amministrazione) intervenuti nella regione Lombardia e non solo.

Così questo ufficio si è dovuto occupare delle illiceità commesse in tema di discariche, di ospedali, di appalti delle Ferrovie Nord Milano ed altro, con riferimento a situazioni od enti di livello regionale.

Si è altresì potuto constatare che fenomeni analoghi a quelli verificatisi nel comune di Milano coinvolgevano enti omologhi di altre città (per esempio ACEA, ATAC e ACOTRAL in Roma) e che lo stesso metodo

di aggiudicazione e gestione degli appalti veniva applicato a contrattazioni riguardanti i lavori sulle strade nazionali e sulle autostrade, la vendita di immobili ad enti pubblici, la costruzione di istituti penitenziari, i lavori per centrali ENEL, eccetera (i settori sono citati solo a titolo esemplificativo), interessando l'intero territorio nazionale.

Di tali risultanze si è dato ampio conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati BARUFFI Luigi, BORRA Giancarlo, CERVETTI Giovanni, CRAXI Benedetto, CURSI Cesare, DEL PENNINO Antonio, DELL'UNTO Paris, DE MICHELI Gianni, MORI Gabriele, MORONI Sergio, PILLITTERI Paolo, POLVERARI Pierluigi, ROTIROTI Raffaele, SANTORO Italice, SANTUZ Giorgio, SBARDELLA Vittorio, TABACCI Bruno, TOGNOLI Carlo e dei senatori CITARISTI Severino, GANGI Giorgio, GOLFARI Cesare e MOSCHETTI Giorgio, il cui testo si allega in copia ed al cui contenuto ci si riporta.

In tale ambito (e segnatamente in relazione a lavori ANAS) sono emerse fattispecie di reato relative al senatore BONFERRONI.

2. I fatti relativi alla PIZZAROTTI S.p.a.

A seguito di segnalazione su un prelievo di rilevanti somme di denaro da parte della moglie di Marano DEL PAPA, direttore generale ANAS, fermato su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, questo ufficio avviava indagini e raccoglieva le confessioni del predetto DEL PAPA e, all'esito delle stesse, quelle di Giovanni Defendente MARNIGA, che allo stesso aveva corrisposto denaro.

Sulla scorta delle dichiarazioni dei predetti si procedeva nei confronti di vari soggetti fra cui Paolo PIZZAROTTI (già sottoposto ad indagini per precedenti fatti), il quale interrogato in data 3 marzo 1993, affermava:

«Il gruppo PIZZAROTTI ha avuto lavori dall'ANAS per un importo complessivo pari a 100-120 miliardi di lire circa: questa cifra

rappresenta l'effettiva quota di lavori assegnati dall'ANAS al gruppo PIZZAROTTI e quindi si tratta di importi collegati direttamente alle quote di lavoro che il gruppo PIZZAROTTI ha avuto nelle diverse associazioni o raggruppamenti di imprese aggiudicatarie dei singoli appalti.

Sull'ammontare complessivo di tali lavori e cioè sui 100-120 miliardi di lire circa io ho pagato tangenti per un'ammontare complessivo per una percentuale pari al 2-2,50 per cento e quindi per un importo pari ad una cifra variante fra i 2 miliardi ed i 2 miliardi e mezzo di lire per cento.

Destinatari delle somme sono stati per i lavori della Val Brembana, rientrante in uno dei lotti per la ricostruzione delle strade della Valtellina, l'ingegner CRESPO il quale ha ricevuto da me a Roma presso la sua abitazione la somma di lire 400 milioni corrispondente alla quota pari al 50 per cento dell'importo a base d'asta, quota che era stata assegnata all'impresa PIZZAROTTI; l'impresa PIZZAROTTI in questo caso era mandataria dell'associazione di imprese alla quale partecipavano oltre all'impresa PIZZAROTTI l'IRCES 55 (40 per cento), l'impresa CAVALLERI di Bergamo o dintorni (10 per cento).

Tutto il residuo importo delle tangenti da me versate e cioè una somma variante dal miliardo e 600 milioni di lire a 2 miliardi e 100 milioni di lire sono state da me consegnate all'onorevole BONFERRONI Franco, ora senatore, di Reggio Emilia che era il referente di quella zona del ministro PRANDINI.

La materiale consegna delle somme di denaro al BONFERRONI è stata da me effettuata o a Parma nei miei uffici o a Roma sempre nei miei uffici, forse qualche volta negli uffici a Reggio Emilia presso l'abitazione del BONFERRONI stesso.

Tali somme di denaro sono state versate in relazione ai seguenti appalti che imprese del gruppo PIZZAROTTI hanno avuto dall'ANAS:

a) ricostruzione delle strade della Val Brembana, nell'ambito delle opere di ricostruzione della Valtellina, di cui ho già detto e per i cui lavori ho versato 400

milioni di lire all'ingegner CRESPO direttore generale del Ministero dei lavori pubblici;

b) tratto della statale 38 Merano-Bolzano, lavoro assegnato a trattativa privata mediante gara ufficiosa nel 1990 al gruppo impresa PIZZAROTTI (70 per cento), MONDELLI (15 per cento), RABBIOSI (15 per cento); ...

c) tre lotti stradali collegati alle celebrazioni colombiane:

1) in provincia di Reggio Emilia statale 63 del Cerreto assegnato all'impresa PIZZAROTTI con una quota dell'80 per cento e alla GIMA del senatore BORSANO per una quota del 20 per cento, la PIZZAROTTI per altro ha poi comperato la quota di lavori di pertinenza della GIMA e per tale lotto ha avuto il 100 per cento dei lavori;

2) tangenziale di Piacenza assegnato alla CGP, capogruppo con il 35 per cento, all'impresa FOGLIA del gruppo PIZZAROTTI 32,5 per cento, impresa ILESI 32,5 per cento;

3) tangenziale di La Spezia assegnata all'impresa ingegner FERRARI DI SPEZIA con 40 per cento, IPL del gruppo PIZZAROTTI 40 per cento, e il residuo 20 per cento era diviso fra 2-3 imprese locali.

d) due lotti stradali sulla Salerno-Reggio Calabria o autostradali ma gestiti dall'ANAS, lotti in cui la IPL del gruppo PIZZAROTTI ha partecipato in associazione di impresa con la TORNO e MONDELLI rivestendo in uno dei due lotti la qualifica di mandataria;

e) la tangenziale di Crotone lavori assegnati all'impresa PIZZAROTTI (50 per cento) e impresa PERI di Lamezia (50 per cento);

f) tangenziale di Udine lavori assegnati a impresa PIZZAROTTI (80 per cento), impresa PETRUCCO (20 per cento) di Cividale del Friuli;

g) strada dei due mari statale 280 che unisce il Tirreno allo Ionio lavori assegnati al 50 per cento ciascuno alla ditta PERRI e PIZZAROTTI.

In relazione ai predetti appalti intendo dire che gli stessi si svolgevano o con gara

esplorativa seguita poi dalla trattativa privata anzi si trattava comunque di una trattativa privata fatta senza pubblicazione di bando con gli inviti che partivano direttamente dal compartimento regionale dell'ANAS. Oppure si trattava di trattative private vere e proprie motivate da interconnessioni tecniche cioè in quanto nei casi indicati eravamo gli unici esecutori possibili in quanto esisteva già un cantiere e non vi era possibilità che si inserissero altre imprese.

Le somme versate a CRESPO o a BONFERRONI a titolo di tangente sulle quote di lavoro assegnate a imprese del gruppo PIZZAROTTI erano destinate a ottenere l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e più in particolare del Ministro.

Ho inteso espressamente specificare del Ministro in quanto presidente del Consiglio di amministrazione dell'ANAS il quale aveva il potere di fatto più che di diritto di approvare o di non approvare le trattative private: io non so dire con esattezza in che cosa consistesse questo potere del Ministro ma debbo sottolineare che non solo era risaputo, ma ho avuto modo di constatare anche che se il Ministro non era d'accordo non veniva effettuata alcuna gara ufficiosa nè la trattativa privata: questo mi fu detto anche dai direttori generali in carica.

Durante il periodo in cui il gruppo PIZZAROTTI ha ottenuto questi lavori Ministro dei lavori pubblici in carica è sempre stato l'onorevole Gianni PRANDINI.

Io con il ministro PRANDINI non ho avuto alcun contatto diretto, peraltro l'onorevole BONFERRONI si qualificò presso di me come referente e fiduciario del ministro PRANDINI per la riscossione delle somme che venivano richieste in relazione agli appalti assegnati.

Intendo dire che io pur conoscendo l'onorevole BONFERRONI già da qualche tempo prima della metà del 1989 in quanto eletto nel collegio di Parma Reggio Emilia, ebbi modo di verificarne non solo la sua amicizia nei confronti di PRANDINI, ma soprattutto la sua qualità di fiduciario per la riscossione delle somme per conto del

ministro PRANDINI, come egli diceva, anche e soprattutto dal fatto che il BONFERRONI era perfettamente a conoscenza dell'ordine del giorno dei consigli di amministrazione dell'ANAS, delle date delle gare, delle date dei consigli di amministrazione e di tutta una serie di questioni che poteva apprendere esclusivamente mediante un diretto contatto con il Ministro o con la struttura di vertice dell'ANAS.

Del resto io ebbi modo di vedere il DEL PAPA a Parma con il BONFERRONI.

Corrisponde al vero la circostanza detta da DEL PAPA e contestatami nel provvedimento restrittivo, circostanza per la quale io ho corrisposto a DEL PAPA la somma di 100 milioni di lire verso la fine del 1991 in quanto lo stesso BONFERRONI mi disse che il DEL PAPA non aveva mai ricevuto alcun compenso in relazione all'attività svolta nelle sue funzioni di direttore centrale del Ministero dei lavori pubblici».

Reinterrogato in data 4 marzo 1993 dal Pubblico Ministero il PIZZAROTTI riferiva ulteriori episodi:

«Stavamo eseguendo dei lavori per una strada statale ad Omignano, e c'era bisogno di una piccola perizia da parte dell'ANAS, perchè il costo del lavoro aumentava di tre miliardi di lire per lavori in più da fare. Il mio uomo che seguiva le perizie presso la direzione generale dell'ANAS, ingegner CAROLI, mi chiese se dovevamo segnalare il problema (e cioè se dovevamo pagare qualche cosa) ma io, in relazione alla scarsa entità del valore, gli dissi di no. Per ben due volte la perizia non andò in Consiglio di amministrazione e a un certo punto arrivò da me BONFERRONI che mi chiese come mai non gli avevo segnalato la perizia, aggiungendo che PRANDINI gli aveva chiesto se PIZZAROTTI era un amico o meno. Io risposi che data la modesta entità e la ineluttabilità dal punto di vista tecnico ritenevo di non dover segnalare nulla. BONFERRONI insistette dicendomi che dovevo versare il 2 per cento del valore, alla fine accettai e gli diedi 50 o 60 milioni di lire in contanti mi pare a Parma, intorno al '90-91 (sarò più preciso dopo aver

consultato le mie carte). L'impresa del gruppo che aveva l'appalto era la IPL...

Come impresa PIZZAROTTI, con una gara a licitazione privata, ci eravamo aggiudicati il primo lotto della tangenziale di Fabriano, con previsione in contratto della estensibilità al secondo lotto. Quando si trattava di aggiudicare il secondo lotto ancora BONFERRONI mi ha chiesto il 2 per cento del valore del contratto (che era di 20 miliardi di lire). Io gli ho dato sempre in contanti 400 milioni di lire, in due o tre volte, a Parma, nel 1991. Preciso pur avendo già dato i soldi a BONFERRONI il contratto non è stato ancora firmato...».

3. I fatti relativi al raggruppamento di imprese TARDITO, GEMMO, SIGECO

In data 11 marzo 1993, Luigi TARDITO, procuratore speciale della T.G. TARDITO S.p.a., presentatosi spontaneamente a seguito dell'interrogatorio del padre Giovanni TARDITO, riferiva di vari fatti ed in chiusura dell'atto, sospeso per l'ora tarda, preannunciava ulteriori dichiarazioni afferenti il versamento di 300.000.000 di lire al senatore BONFERRONI.

Si presentava quindi spontaneamente Mauro GEMMO, amministratore delegato della GEMMO IMPIANTI S.p.a. (int. 15 marzo 1993) il quale forniva le prime indicazioni sul punto.

In data 24 marzo 1993 riprendeva l'interrogatorio di Luigi TARDITO il quale affermava in relazione alla vicenda C.O.C SS. 36 - Lecco-Colico-Trivio di Fuentes:

«Vorrei fare una premessa ovvero il C.O.C. fu suddiviso in due tronconi ovvero il primo come ho già riferito venne a noi aggiudicato nell'anno 1988. La scorporazione lasciava fuori la perizia di completamento e la variante tecnica determinatasi dall'allungamento della strada per una commessa di lire 11 miliardi circa riferita alla perizia di completamento e a circa lire 5 miliardi per la variante.

Faccio presente che in quel periodo il Ministro dei lavori pubblici era l'onorevole PRANDINI.

Dette pratiche venivano presentate innumerevoli volte in precommissione alla Direzione generale dell'ANAS a Roma senza che queste avessero esito tale da poter poi essere ammesse in commissione aggiudicatrice...

In sostanza viste le difficoltà che i due progetti avevano a Roma, io e DALL'ASTA della SIGECO cercammo di una soluzione che potesse permetterci l'aggiudicazione. Fu a questo punto che DALL'ASTA mi riferì che aveva la possibilità di contattare un onorevole di area DC della sua zona, e che era molto vicino all'onorevole PRANDINI. Dopo che DALL'ASTA ebbe contattato l'onorevole BONFERRONI previo appuntamento ci recammo a Roma nel suo ufficio situato al Ministero dell'industria. Il colloquio fu molto breve e freddo, l'onorevole ascoltò quanto noi avevamo da dire prese degli appunti e quindi ci congedò dicendoci che ci avrebbe fatto sapere in merito.

Dopo circa un mese mi contattò di nuovo il DALL'ASTA che mi riferì di non aver più ricevuto notizie dall'onorevole e che quindi era intenzionato a un nuovo colloquio, gli dissi che ero d'accordo e di farmi sapere gli sviluppi.

Successivamente il DALL'ASTA mi disse che nel colloquio avuto con il BONFERRONI, questi lo aveva trattato duramente e lui era andato via sbattendo la porta, ma a tal proposito aggiunse che forse con [il] suo modo aveva compromesso i rapporti tra il raggruppamento d'impresе e l'ANAS.

Dopo le vacanze natalizie del 1990 venni contattato dal geometra JAPPELLA della SIGECO che mi disse di essere andato dall'onorevole BONFERRONI, cercando di ricucire il rapporto, facendo leva della sua militanza nella DC locale e che l'onorevole BONFERRONI invece gli disse che se volevamo il suo intervento dovevamo consegnargli la cifra di lire 500 milioni.

Preso atto di quanto riferitomi successivamente riferii al geometra JAPPELLA che dopo una consultazione tra me e il dottor GEMMO la cifra richiestaci ci sembrava eccessiva, al massimo saremmo potuti arrivare a circa lire 300 milioni, e quindi di riferire all'onorevole BONFERRONI le no-

stre decisioni. Il geometra JAPPELLA riferì quanto sopra e successivamente ci informò che l'onorevole aveva accettato la diminuzione.

Le dazioni vennero effettuate in due soluzioni, la prima di lire 100 milioni quindi consegnai al geometra JAPPELLA la mia quota di lire 40 milioni unitamente a quella di GEMMO altrettanti 40 milioni di lire. Fatto ciò nel mese di marzo 1991 la variante tecnica finalmente passò in commissione ANAS e ci venne aggiudicata. Passarono altri 2/3 mesi nei quali non consegnammo i rimanenti 200 milioni di lire e altrettanto non aveva sviluppo l'affidamento della perizia di completamento.

Quindi ci decidemmo di versare l'ultima parte all'onorevole BONFERRONI e consegnammo al geometra JAPPELLA la mia quota pertinenza ovvero lire 80 milioni. Detta cifra venne consegnata al parlamentare dal geometra e nel mese di luglio 1991 ci venne aggiudicata la perizia di completamento.

Dette somme vennero sempre da me consegnate in contanti e prelevate dai miei conti correnti personali accesi in diversi istituti di credito in Torino.

Preciso che quando mi riferisco alle mie quote, intendo che i nostri versamenti erano suddivisi in relazione alla partecipazione dei raggruppamenti d'impresе.

A tutt'oggi non è stato sottoscritto il contratto inerente alla perizia di completamento e i lavori sono stati eseguiti per il 50 per cento e non ancora pagati. Mentre per i lavori del C.O.C base più la variante tecnica i lavori sono terminati, non collaudati e pagati per circa 17 miliardi di lire».

Giorgio JAPPELLA (int. 22 marzo 1993) a sua volta dichiarava:

«Sono stato consigliere della S.I.GE.CO sino al mese di febbraio 1993 e attualmente ricopro la carica di vice presidente del Consiglio di amministrazione e direttore tecnico, inoltre sono il rappresentante della S.I.GE.CO all'interno del raggruppamento d'impresе T.G.S. (TARDITO-GEMMO-SI-GECO).

In merito alla questione della variante suppletiva tecnica (valore 5 miliardi netti

circa) e al progetto di completamento di parte prevalentemente civile e residua impiantistica (per lire 11.200.000.000 di cui 8 miliardi circa di civile e 3 miliardi circa d'impiantistica) inerenti alla SS. 36 posso solamente riferire quanto segue, a completezza di quanto già dichiarato dal dottor DALL'ASTA, e mi riferisco alla parte da me avuta nei rapporti con l'onorevole BONFERRONI.

Nel mese di dicembre 1990, il DALL'ASTA tornò presso la sede della società alquanto arrabbiato poichè aveva avuto un incontro con l'onorevole BONFERRONI e questi lo aveva alquanto strapazzato. Nel raccontarmi la vicenda mi disse che forse aveva compromesso il rapporto tra il raggruppamento d'impresе e l'ANAS. Detto sfogo era dovuto al fatto che l'onorevole gli aveva riferito frasi poco piacevoli e lui aveva perso le staffe.

Quindi visto lo stato dell'azienda, che aveva bisogno di lavoro, cercai di mettervi rimedio. A questo punto giova fare una precisazione; io sono un iscritto-attivista della DC parmense e quindi ero a conoscenza perfettamente che l'onorevole BONFERRONI era il referente politico del ministro Prandini per l'Emilia Nord. Al tempo dei fatti l'onorevole BONFERRONI era sottosegretario al ministero dell'industria e l'onorevole Prandini era ministro ai lavori pubblici.

Quindi non mi fu difficile avere un appuntamento in Parma con l'onorevole BONFERRONI in quanto lo stesso ha un ufficio in via Ronchini. In questa sede dopo le festività natalizie del 1990 ebbi un primo colloquio; qui l'onorevole mi disse che conosceva perfettamente il problema, e che per la sua risoluzione avrei dovuto da prima tenergli lontano DALL'ASTA in quanto inaffidabile e violento vista la sua irruenza, e la seconda condizione mi disse che avrei dovuto versare nelle casse del partito la somma di lire 300 milioni suo tramite e comunque io sarei stato l'unico suo interlocutore per la faccenda in quanto ero del partito e quindi affidabile. Voglio comunque precisare che il mio interessamento con l'onorevole era mosso dalla speranza di

un riconoscimento della mia militanza nelle file DC e dell'appartenenza della stessa corrente del parlamentare.

Mio malgrado dovetti riferire la richiesta fattami, al dottor TARDITO il quale mi disse che bisognava pagare perchè altrimenti avremmo avuto innumerevoli guai e danni sui lavori. Lo stesso invito a corrispondere quanto richiesto mi venne riferita dal TARDITO, dopo un suo colloquio con il GEMMO, essendo anch'egli d'accordo nel pagare. Quindi riferii il tutto al DALL'ASTA il quale prese atto anche delle decisioni degli altri soci e acconsenti al pagamento.

Detta somma venne dilazionata nell'arco di circa 6 mesi ovvero nel mese di gennaio/febbraio 1991 mi venne consegnata in contanti la somma di lire 100 milioni così suddivisa:

TARDITO lire 40 milioni;
GEMMO lire 40 milioni;
DALL'ASTA lire 20 milioni.

Questa somma nel giro di 4/5 giorni la consegnai all'onorevole BONFERRONI in due *tranches* di lire 50 milioni l'una, sempre in contanti chiuse all'interno di due cartelline che usualmente venivano impiegate per presentare progetti di lavoro, dette somme vennero consegnate negli uffici dello stesso onorevole BONFERRONI in via Ronchini di Parma.

Dopo questa prima dazione di lire 100 milioni verso il 20 febbraio del 1991 ci venne assegnata la sola perizia suppletiva, mentre rimaneva in sospeso il progetto di completamento che avrebbe dovuto essere approvato assieme in quanto strettamente interconnesso.

Ebbi nel mese di marzo un ulteriore incontro con l'onorevole e questi mi disse che per l'affidamento del progetto vi erano delle problematiche inerenti a delle convenzioni tra la Polizia stradale - e l'ANAS. Riferii quanto venuto a conoscenza al dottor TARDITO che mi disse di soprassedere un attimo nel pagamento della rimanente somma richiestaci.

Il tutto sino al mese di giugno dello stesso anno, ed il progetto non era ancora stato

messo in discussione presso il Consiglio di amministrazione dell'ANAS in Roma. Quindi TARDITO-GEMMO decisero che forse era il momento di corrispondere gli altri 200 milioni di lire all'onorevole BONFERRONI.

Quindi raccolsi detta somma così suddivisa:

TARDITO lire 80 milioni;
GEMMO lire 80 milioni;
DALL'ASTA lire 40 milioni.

Anche questa somma venne versata da me direttamente in due *tranches*, la prima, ovvero lire 100 milioni l'avvolse all'interno di una busta di color giallo chiusa e sigillata con cera lacca con la scritta Gara di appalto... e la consegnai direttamente all'onorevole BONFERRONI nel suo ufficio nel Ministero dell'industria a Roma, mentre la seconda, ovvero i rimanenti 100 milioni di lire, glieli consegnai in Parma via Ronchini, utilizzando sempre la cartellina usata per contenere progetti. Fatto questo, nel mese di luglio 1991 venne approvato l'affidamento del progetto di completamento. Voglio precisare che il versamento del denaro da parte della GEMMO avvenne sicuramente una volta da parte del TARDITO e l'altra volta non ricordo se ancora tramite TARDITO o se invece GEMMO me lo fece avere direttamente. A tal proposito preciso che le quote di denaro erano ripartite alla percentuale di appartenenza al raggruppamento ovvero la TARDITO 40 per cento, GEMMO 40 per cento e alla SIGECO 20 per cento.

Preciso inoltre che attualmente i lavori per il progetto e la perizia sono terminati e siamo ancora creditori di circa 5 miliardi di lire mentre il progetto di completamento tuttora senza contratto ed eseguito per il 50 per cento circa non è stato retribuito neppure in minima parte».

4. Le ipotesi di reato formulate

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica

Amministrazione possono integrare reati di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione è in corso.

Gli imprenditori hanno posto in relazione i versamenti di denaro a gare per appalti pubblici alle quali le società da loro amministrate avevano partecipato o intendevano partecipare, rassegnando un quadro concussivo.

In via generale è emerso però un quadro di illeciti accordi fra imprese ed esponenti politici (eloquenti sono in proposito le dichiarazioni di Alberto Mario ZAMORANI a cui si rinvia) e si è ritenuto che ciò integri il delitto di corruzione, tanto più che per il ritardo con cui le dichiarazioni sul punto specifico sono state fornite rispetto ai primi interrogatori resi dai medesimi soggetti (nel caso di specie Paolo PIZZAROTTI) e per la posizione di preminenza sul mercato di molti degli imprenditori coinvolti sembrava si dovesse escludere la configurabilità di fatti di concussione, tranne che in alcuni casi particolari che indicati in altre richieste.

Si sono perciò configurate ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Va infatti chiarito che è irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto e si deve ritenere che integri il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche l'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio, dal momento che non vi è alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il versare o promettere denaro per singoli atti ed una periodica corresponsione finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.

Va del resto osservato sul punto che il principale dei doveri incombenti sulla pubblica Amministrazione e quindi sui singoli

organi della stessa è quello dell'imparzialità, sicchè la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi è tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) il partito politico che può e vuole influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a quel partito la propria nomina e dalle decisioni di quel partito vede dipendere la propria carriera.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto indicato tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica Amministrazione.

Le condotte descritte integrano altresì i delitti di cui agli articoli 7, legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, legge 18 novembre 1981, n. 659, attesa la qualità soggettiva del senatore BONFERRONI.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

La competenza a procedere per tali reati appartiene (allo stato degli atti) a questo ufficio ai sensi degli articoli 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale, trattandosi di reati connessi con altri più gravi commessi in questo circondario (per la connes-

sione in capo agli eroganti, per i quali è configurabile un unico disegno).

Non si è infatti ravvisata nei fatti in esame (e segnatamente in quelli riferiti dal PIZZAROTTI) ipotesi di reato ministeriale (a differenza di quanto avvenuto in altri casi in relazione ai quali gli atti sono stati trasmessi all'A.G. di Roma).

Il riferimento al Ministro dei lavori pubblici onorevole PRANDINI sembra riguardare con certezza, allo stato degli atti, solo rapporti politici con il senatore BONFERRONI, appunto indicato quale referente politico del Ministro.

La possibilità di influire sull'attività dell'ANAS ben poteva derivare al senatore BONFERRONI anche da suoi diretti rapporti con la struttura amministrativa, come si può desumere dalla vicenda relativa al DEL PAPA e dal fatto ipotizzato dallo stesso PIZZAROTTI di contatti fra il senatore BONFERRONI con la struttura centrale dell'ANAS in via alternativa o cumulativa a quelli con il ministro PRANDINI.

5. Richiesta di autorizzazione a procedere e imputazioni

Alla luce di quanto fino ad ora esposto appare necessario avviare indagini preliminari atteso che le notizie di reato non appaiono manifestamente infondate.

Va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento degli atti di indagine di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (che comprendendo anche atti a sorpresa non possono essere meglio indicati pena la loro totale inefficacia);

P.Q.M.

visti gli articoli 273, 274, 275, 343, 344 del codice di procedura penale;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di indagine di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale per i quali ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica si ritenga necessaria espressa autorizzazione, nei confronti del senatore Franco BONFERRONI, per i reati di cui alle seguenti

IMPUTAZIONI

1) del delitto di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, n.2 del codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Antonio CRESPO, direttore generale ANAS e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS otteneva da Paolo PIZZAROTTI per conto della PIZZAROTTI S.p.a. la promessa del versamento di lire 2 miliardi circa e successivamente riceveva lire 1.600.000.000 circa (oltre a lire 400 milioni consegnati al CRESPO) affinché il CRESPO e gli altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio compissero atti contrari ai doveri d'ufficio, favorendo la PIZZAROTTI S.p.a. e le altre aziende del gruppo nella aggiudicazione di appalti o nella gestione di lavori ANAS in violazione dei doveri di imparzialità gravanti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti e che dal fatto derivava la stipulazione in relazione ai seguenti appalti:

ricostruzione strade della Val Brembana nell'ambito dei lavori della Valtellina;
tratto della statale 38 Merano-Bolzano;
lotto sulla statale 63 del Cerreto;
lotto sulla tangenziale di Piacenza;
lotto sulla tangenziale di La Spezia;
due lotti stradali sulla Salerno-Reggio Calabria;
tangenziale di Crotone;
tangenziale di Udine;
statale 280;

in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale appartenevano i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Parma, Roma e Reggio Emilia nel 1990 e 1991.

2) del delitto di cui agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di parlamentare, riceveva la somma indicata al capo precedente, essendo il contributo in questione vietato dalla legge penale e comunque non essendo stato deliberato dall'organo sociale competente e non essendo stato iscritto a bilancio della società erogante.

In Parma, Reggio Emilia e Roma nel 1990 e 1991.

3) del delitto di cui agli articoli 110, 319, 61, n. 2 del codice penale perchè agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS otteneva da Paolo PIZZAROTTI per conto della PIZZAROTTI S.p.a. la promessa e poi il versamento di lire 400 milioni circa affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio compissero atti contrari ai doveri d'ufficio, favorendo la PIZZAROTTI e le altre aziende del gruppo nella aggiudicazione dell'appalto o nella gestione di lavori ANAS relativi alla tangenziale di Fabriano in violazione dei doveri di imparzialità gravanti sulla pubblica Amministrazione (aggiudicazione non ancora avvenuta).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Parma nel 1991.

4) del delitto di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè nella sua qualità di parlamentare, riceveva la somma indicata al capo precedente, essendo il contributo in questione vietato dalla legge penale e comunque non essendo stato

deliberato dall'organo sociale competente e non essendo stato iscritto a bilancio della società erogante.

In Parma nel 1991.

5) del delitto di cui agli articoli 110, 319, 319-bis e 61, n. 2 del codice penale perchè agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS otteneva da Paolo PIZZAROTTI per conto della PIZZAROTTI S.p.a. il versamento di lire 50 milioni circa affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio compissero atti contrari ai doveri d'ufficio, favorendo la PIZZAROTTI e le altre aziende del gruppo nella approvazione di una perizia per determinare l'incremento del costo di lavori ANAS in provincia di Salerno in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti che dal fatto derivava la stipulazione di contratti nei quali era parte la pubblica Amministrazione alla quale appartenevano i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Parma nel 1990 e 1991.

6) del delitto di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè nella sua qualità di parlamentare, riceveva la somma indicata al capo precedente, essendo il contributo in questione vietato dalla legge penale e comunque non essendo stato deliberato dall'organo sociale competente e non essendo stato iscritto a bilancio della società erogante.

In Parma nel 1990 e 1991.

7) del delitto di cui agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2 del codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS otteneva prima la promessa e successivamente il versamento di 300 milioni di lire affinché i

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio compissero atti contrari ai doveri d'ufficio, favorendo il consorzio TGS (formato dalle società SIGECO, GEMMO e TARDITO) nella gestione di lavori ANAS e segnatamente nell'approvazione di perizia e nel completamento dei lavori per la predisposizione dei sistemi di sicurezza sulla strada statale Lecco-Colico-Trivio di Fuentes in violazione dei doveri di imparzialità gravanti sulla pubblica amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo successivo.

In luogo non accertato nel 1991.

8) del delitto di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè, nella sua qualità di parlamentare, riceveva la somma indicata al capo precedente, essendo il contributo in questione vietato dalla legge penale e comunque non essendo stato deliberato dall'organo sociale competente e non essendo stato iscritto a bilancio.

In luogo non accertato nel 1991.

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(Dr. Antonio DI PIETRO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(Dr. Piercamillo DAVIGO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(Dr. Gherardo COLOMBO)

Il Procuratore della Repubblica aggiunto
(Dr. Gerardo D'AMBROSIO)

Il Procuratore della Repubblica
(Dr. F. Saverio BORRELLI)